



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 298

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifiche ai criteri per la concessione di contributi di cui all'articolo 7 della l.p. 3/2020 approvati con D.G.P. n. 2117/2020.

Il giorno **26 Febbraio 2021** ad ore **09:47** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

ROBERTO FAILONI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in seguito prorogato come da ultimo con decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 al 30 aprile 2021.

Alla luce dell'emergenza sanitaria, sono stati emanati una serie di decreti ministeriali necessari per arginare l'epidemia sul territorio nazionale e sono state introdotte varie misure, tra cui il cd. "Decreto Rilancio" (Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34), a sostegno dell'economia per fronteggiare la situazione di crisi.

In risposta a questa situazione emergenziale è intervenuta anche la Commissione europea, la quale con propria Comunicazione del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii. ha introdotto il regime "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (Temporary Framework) prevedendo, al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), delle misure temporanee di aiuto sotto forme diverse. In data 28 gennaio 2021 con Comunicazione C(2021) 564 final la Commissione europea ha esteso il Temporary Framework in materia di aiuti di Stato adottato il 19 marzo 2020, prorogandolo fino al 31 dicembre 2021.

A livello provinciale, sono stati emanati una serie di interventi volti a superare la situazione emergenziale sanitaria ed economica. In particolare, con legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, la Provincia è intervenuta anche a sostegno dei locatori di immobili prevedendo, all'articolo 7, un contributo per coloro che hanno subito un danno economico per il mancato pagamento degli affitti a seguito dell'emergenza da COVID-19.

In attuazione delle disposizioni sopra richiamate, la Giunta provinciale ha adottato con deliberazione 14 dicembre 2020, n. 2117 i "Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 7 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3. Contributi a copertura del canone di locazione per immobili destinati allo svolgimento di attività produttive, commerciali, professionali o del terzo settore".

Si rende ora necessario introdurre alcune modifiche ai citati Criteri per consentire una corretta applicazione e operatività degli stessi in linea con il contesto economico provinciale, nonché per apportare alcune correzioni dovute a meri errori materiali nella stesura del testo e recepire gli aggiornamenti relativi alla tematica degli aiuti di stato. Si precisa che per gli stessi è in corso l'implementazione della piattaforma informatica che consentirà la presentazione delle domande di contributo. Con il presente provvedimento si propone pertanto di introdurre le seguenti modifiche:

- sostituzione del punto 1.3 con il seguente: "I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi alle imprese (secondo la definizione prevista dal punto 2 dei presenti Criteri) in applicazione del regime Temporary Framework, ai sensi degli articoli 54 e 61 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e dell'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Preso atto che il regime Temporary Framework è stato prorogato con Comunicazione C(2021) 564 final fino al 31 dicembre 2021 - l'applicazione provinciale del regime Temporary Framework

fino al 31 dicembre 2021 è subordinata alla decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea della proroga del regime quadro nazionale recato dagli articoli 53 e seguenti del Decreto Legge n. 34/2020. In mancanza dell'autorizzazione della proroga del regime quadro nazionale, dopo il 30 giugno 2021 i provvedimenti di concessione di cui ai presenti criteri saranno inquadrati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis).”;

- al punto 2.1, lettera a., dopo le parole “imprese agricole” sono aggiunte le seguenti parole “e degli enti pubblici”;
- al punto 2.1, lettera d., dopo le parole “parte del canone pattuito nel contratto di locazione”, aggiunta delle seguenti parole “o di affitto di azienda o ramo di azienda”;
- al punto 3.1, lettera b), le parole “La condizione di significativa riduzione dell’attività dovrà essere autocertificata dall’operatore economico locatario;” sono sostituite dalle parole “La condizione di significativa riduzione dell’attività dovrà essere autocertificata dal locatore sulla base di idonea documentazione rilasciata dall’operatore economico interessato (locatario), da produrre eventualmente in sede di controllo;”;
- al punto 3.1, lettera c), le parole “per quell’immobile” sono soppresse. Inoltre, il periodo “Tale condizione deve essere autocertificata dal locatore.” è soppresso;
- sostituzione del punto 3.2 con il seguente: “I soggetti locatori e locatari, non devono essere considerati fra loro collegati o controllati, ai sensi dell’articolo 2359 del C.C.. Ai fini della predetta qualificazione di controllo o collegamento si considerano anche le partecipazioni indirette, per interposta persona e/o società fiduciaria e/o trust.
In ogni caso, anche per finalità antispeculative, i locatori persone fisiche, professionisti o imprese individuali, non devono essere coniugi, parenti e affini entro il primo grado del locatario ovvero di uno o più soci della società di persone locataria, ancora, di uno o più soci aventi una partecipazione pari o superiore al 20% - della società di capitali locatarie. Nel caso di locatori che si configurano come società, le medesime disposizioni si applicano anche qualora uno dei coniugi, parenti e affini sia a propria volta socio della società di persone locatrice o della società di capitali locatrice con una partecipazione pari o superiore al 20%. Quanto previsto nei precedenti periodi si applica anche nel caso in cui la proprietà o le partecipazioni, nelle percentuali anzidette, siano riferite alla medesima persona fisica o vi sia identità fra locatore e locatario.”;
- al punto 5.4, al termine del periodo sono aggiunte le seguenti parole “, fatto salvo il requisito di cui al punto 3.1, lettera c).”;
- il punto 5.5 è soppresso;
- al punto 9.1, lettera c), le parole “o dei documenti previsti al punto 5.5” sono soppresse.

Si propone inoltre di prorogare il termine di presentazione delle domande sostituendo pertanto il termine del 31 marzo 2021 di cui al punto 5.2 dei citati Criteri, con il nuovo termine del 30 aprile 2021 ore 15.00.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3;
- visto il decreto legislativo 118/2011 allegato 4/2;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016 e acquisiti i pareri dei servizi di staff;

- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, i “Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all’art. 7 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3. Contributi a copertura del canone di locazione per immobili destinati allo svolgimento di attività produttive, commerciali, professionali o del terzo settore” approvati con deliberazione di Giunta provinciale 14 dicembre 2020, n. 2117, come segue:

- sostituzione del punto 1.3 con il seguente: “I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi alle imprese (secondo la definizione prevista dal punto 2 dei presenti Criteri) in applicazione del regime Temporary Framework, ai sensi degli articoli 54 e 61 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e dell’articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Preso atto che il regime Temporary Framework è stato prorogato con Comunicazione C(2021) 564 final fino al 31 dicembre 2021 - l’applicazione provinciale del regime Temporary Framework fino al 31 dicembre 2021 è subordinata alla decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea della proroga del regime quadro nazionale recato dagli articoli 53 e seguenti del Decreto Legge n. 34/2020. In mancanza dell’autorizzazione della proroga del regime quadro nazionale, dopo il 30 giugno 2021 i provvedimenti di concessione di cui ai presenti criteri saranno inquadrati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis).”;
- al punto 2.1, lettera a., dopo le parole “imprese agricole” sono aggiunte le seguenti parole “e degli enti pubblici”;
- al punto 2.1, lettera d., dopo le parole “parte del canone pattuito nel contratto di locazione”, aggiunta delle seguenti parole “o di affitto di azienda o ramo di azienda”;
- al punto 3.1, lettera b), le parole “La condizione di significativa riduzione dell’attività dovrà essere autocertificata dall’operatore economico locatario;” sono sostituite dalle parole “La condizione di significativa riduzione dell’attività dovrà essere autocertificata dal locatore sulla base di idonea documentazione rilasciata dall’operatore economico interessato (locatario), da produrre eventualmente in sede di controllo;”;
- al punto 3.1, lettera c), le parole “per quell’immobile” sono soppresse. Inoltre, il periodo “Tale condizione deve essere autocertificata dal locatore.” è soppresso;
- sostituzione del punto 3.2 con il seguente: “I soggetti locatori e locatari, non devono essere considerati fra loro collegati o controllati, ai sensi dell’articolo 2359 del C.C.. Ai fini della predetta qualificazione di controllo o collegamento si considerano anche le partecipazioni indirette, per interposta persona e/o società fiduciaria e/o trust.
In ogni caso, anche per finalità antispeculative, i locatori persone fisiche, professionisti o imprese individuali, non devono essere coniugi, parenti e affini entro il primo grado del locatario ovvero di uno o più soci della società di persone locataria, ancora, di uno o più soci aventi una partecipazione pari o superiore al 20% - della società di capitali locatarie. Nel caso di locatori che si configurano come società, le medesime disposizioni si applicano anche qualora uno dei coniugi, parenti e affini sia a propria volta socio della società di persone locatrice o della società di capitali locatrice con una partecipazione pari o superiore al 20%. Quanto previsto nei precedenti periodi si applica anche nel caso in cui la proprietà o le partecipazioni, nelle percentuali anzidette, siano riferite alla medesima persona fisica o vi sia identità fra locatore e locatario.”;
- sostituzione al punto 5.2 del termine del “31 marzo 2021” con il nuovo termine del “30 aprile 2021 ore 15.00”;

- al punto 5.4, al termine del periodo sono aggiunte le seguenti parole “, fatto salvo il requisito di cui al punto 3.1, lettera c).”;
 - il punto 5.5 è soppresso;
 - al punto 9.1, lettera c), le parole “o dei documenti previsti al punto 5.5” sono soppresse.
- 2) di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che le modifiche di cui al precedente punto 1) si applicano a tutte le domande di contributo;
- 3) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 12:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper